

# Foglio informativo pegno

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

J.P. Morgan SE

Sede Legale: Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francoforte Sul Meno, Germania

Sede della succursale di Milano: via Cordusio n. 3, 20123 Milano

Tel.: +39 02 8895 1

Fax: +39 02 8895 2204

Sito internet: [www.jpmorgan.com](http://www.jpmorgan.com)

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 8076

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: IT10490190963

Numero di iscrizione al R.E.A. di Milano: MI - 2536325

Autorità di vigilanza: J.P. Morgan SE è autorizzata e vigilata ai sensi della Legge Bancaria Tedesca (Kreditwesengesetz, KWG) dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) e soggetta alla vigilanza congiunta della Banca Centrale Europea (BCE), della BaFin e della Deutsche Bundesbank. Nella prestazione di attività per il tramite della Succursale di Milano, J.P. Morgan SE è inoltre sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE - CHE COS'È IL PEGNO

### Struttura e funzione economica

Il pegno è una garanzia con cui il Costituente (il Debitore o altro soggetto) assicura al creditore (la banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore.

Nell'operatività bancaria vengono comunemente costituiti in pegno:

- strumenti finanziari;
- denaro; e
- crediti.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con atto scritto avente data certa e con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari in Gestione Accentrata (dematerializzati e non) si costituisce con atto scritto avente data certa e con la registrazione in appositi conti presso la banca, secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Nel caso di pegno rotativo, è consentita la sostituzione in tutto o in parte dell'oggetto del pegno nei limiti del valore dello stesso.

### Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal pegno, la banca può escutere la garanzia e, quindi per esempio far vendere con il preavviso pattuito il bene oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito ovvero appropriarsi del bene se consentito dalla normativa applicabile, incassare il denaro, o riscuotere il credito ai sensi dell'art. 2803 c.c. ritenendo il denaro ricevuto nella misura sufficiente a soddisfare il proprio credito e restituendo il residuo al Costituente il pegno;
- qualora il Costituente si sia impegnato a mantenere un determinato Valore della Garanzia, in caso di diminuzione del Valore della Garanzia o di aumento del credito garantito, al Costituente può essere richiesto un supplemento di garanzia.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio del pegno a carico del Costituente.

Sono a carico del Costituente tutte le tasse, imposte, i costi e le spese (ivi inclusi quelli legali e notarili) relativi o comunque connessi alla predisposizione, negoziazione ed esecuzione del pegno, ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, nonché in relazione all'attuazione delle formalità necessarie ai fini della costituzione del pegno e della sua escussione.

## RECESSO, RECLAMI E CONTROVERSIE

### Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il pegno rimane efficace fino al pieno, incondizionato e irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni garantite. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Costituente.

Al pieno, incondizionato e irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni garantite, i beni oggetto del pegno sono restituiti e messi a disposizione del Costituente.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può inviare alla banca reclami inerenti al rapporto intrattenuto. Il reclamo può essere trasmesso al Client Experience Team presso J.P. Morgan SE, Succursale di Milano, in Via Cordusio 3, Milano, 20123, Italia, per iscritto,

inviando un e-mail a: [ipb.client.experience@jpmorgan.com](mailto:ipb.client.experience@jpmorgan.com)

inviando un e-mail a: [JPMSE@LEGALMAIL.IT](mailto:JPMSE@LEGALMAIL.IT).

La banca si impegna a rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, può rivolgersi, a seconda dell'oggetto del reclamo, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Per sapere come rivolgersi all'ACF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla banca.

Anche in assenza di preventivo reclamo, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria per una controversia inerente al rapporto intrattenuto, il cliente è tenuto ad attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione.

A tal fine può ricorrere:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (il cui regolamento è disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)); oppure
- ad un altro organismo di mediazione specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

Il ricorso all'ABF o all'ACF assolve alla suddetta condizione di procedibilità.

Il cliente può inoltre avvalersi anche dei seguenti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- reclamo all'Organismo Tedesco di Mediazione Bancaria ([www.bankenombudsmann.de](http://www.bankenombudsmann.de)). Maggiori informazioni sulla procedura applicata dal predetto Organismo sono disponibili su richiesta o possono essere scaricati dal sito internet [www.bankenverband.de](http://www.bankenverband.de);
- reclamo alla BaFin avvalendosi della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituita e gestita dalla predetta autorità, inviando il reclamo: (i) via posta all'indirizzo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn; (ii) mediante fax, al numero + 49 (0)228 4108 1550; (iii) via e-mail, all'indirizzo [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de); ovvero (iv) compilando l'apposito form disponibile sul sito internet [www.bafin.de](http://www.bafin.de);
- meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (la c.d. "Piattaforma ODR"), disponibile presso il sito internet [www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr). I consumatori possono avvalersi della Piattaforma ODR per addivenire a una risoluzione stragiudiziale di una controversia relativa a un contratto concluso a distanza su internet tra un consumatore e un'impresa stabilita nel territorio dell'Unione Europea.

<b>GLOSSARIO</b>	
<b>Costituente</b>	Persona fisica o giuridica che firma l'atto di pegno a favore della banca.
<b>Debitore</b>	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Strumenti finanziari</b>	Ai sensi di legge (D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58), si intendono le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, le quote di fondi comuni d'investimento negoziabili sul mercato dei capitali, i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti sopra indicati e i relativi indici. Si intendono inoltre gli "strumenti finanziari derivati", ossia quei contratti di borsa il cui valore dipende dai titoli o da attività sottostanti (titoli in senso proprio, valute, tassi d'interesse, materie prime, etc.), indicati nell'articolo 1 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
<b>Valore della Garanzia</b>	Il valore attribuito dalla banca alla garanzia prestata dal Costituente.